

IL SISTEMA DI TRACCIABILITÀ RENTRI: IL 30 GIUGNO NUOVO WEBINAR ANCE

Nell'ambito del ciclo di incontri dedicati al **sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti RENTRI**, il prossimo 30 giugno alle ore 11.00, si terrà presso la sede Ance un altro **seminario di approfondimento** che vedrà nuovamente la partecipazione, in qualità di **relatrice, dell'avv. Chiara Fiore**, esperta di diritto ambientale.

Rivolto a tutte le imprese associate, il seminario ha l'obiettivo di **fornire indicazioni pratiche per una gestione corretta dei rifiuti**, anche a seguito dell'apertura della seconda finestra di iscrizione al RENTRI – attiva dal 15 giugno al 14 agosto 2025 – che interessa i produttori di rifiuti pericolosi con più di 10 dipendenti.

Nel corso del webinar saranno illustrati gli **ultimi aggiornamenti forniti dal MASE**, con un focus particolare sui chiarimenti più rilevanti per gli operatori. Verrà, infatti, approfondito l'**utilizzo dei nuovi modelli di Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) e Registro di carico e scarico**, la cui compilazione è stata oggetto di specifiche precisazioni da parte del Ministero, che recepiscono quanto richiesto da Ance.

GESTIONE RIFIUTI: NUOVE INDICAZIONI DALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI

Visto il numero significativo di novità intervenute di recente nella disciplina dei rifiuti, l'Albo Gestori Ambientali ha pubblicato una serie di provvedimenti che introducono chiarimenti puntuali e aggiornamenti di carattere operativo. In particolare, con la Circolare n. 2 del 22 maggio 2025, sono state fornite indicazioni per l'applicazione della Deliberazione n. 3/2024 (vedi news Ance del 10 gennaio 2025) sui sistemi di geolocalizzazione obbligatori sugli autoveicoli adibiti al trasporto di rifiuti speciali pericolosi in categoria 5. Per cui viene specificato che, per attestare la presenza di tali dispositivi, le imprese devono:

- generare, tramite il sistema AGESt, la dichiarazione sostitutiva di cui all'legato "A" della Deliberazione n. 3/2024;
- far sottoscrivere tale Dichiarazione dal legale rappresentante dell'impresa;
- trasmetterla per via telematica tramite AGESt a partire **dal 1° luglio 2025 ed entro il termine ultimo del 31 dicembre 2025**, pena l'avvio di un procedimento disciplinare.

L'Albo ha poi chiarito che, nel caso di parchi veicolari composti da più automezzi, l'impresa ha la possibilità di inviare più istanze distinte, **purché ciò avvenga entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2025**. A partire dal **1° gennaio 2026**, invece, la **presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli dovrà essere attestata contestualmente alla presentazione delle istanze di iscrizione o variazione del parco veicolare in categoria 5**.

Con la Deliberazione n. 4 del 20 maggio 2025, l'Albo ha riunito in un unico provvedimento i criteri per l'applicazione dell'art. 8 comma 2, del DM 120/2014, il quale riconosce alle imprese iscritte nelle categorie 4 e 5 la possibilità di trasportare anche:

- a) i rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi e i rifiuti speciali non pericolosi dei quali l'impresa risulti essere nuovo produttore di cui alla categoria 4 o produttore iniziale di cui alla categoria 2-bis;
- b) i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dei quali l'impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali all'impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente. In tali casi nel provvedimento d'iscrizione o di variazione dell'iscrizione è riportata l'attività di commercio come comunicata al registro delle imprese o l'autorizzazione o l'iscrizione degli impianti.

Il provvedimento va a sostituire la precedente Deliberazione n. 5 del 19 dicembre 2024 e chiarisce che, per svolgere tali ulteriori attività, le imprese devono richiedere l'adeguamento dell'iscrizione **presentando domanda di variazione utilizzando il modello allegato alla deliberazione sotto la lettera "B"**.

Infine, con la **deliberazione n. 5 del 20 maggio 2025**, l'Albo ha aggiornato la modulistica contenuta nelle deliberazioni n. 5 del 3 settembre 2014, n. 7 del 25 novembre 2014 e n. 2 del 22 febbraio 2017 abrogando tutti i riferimenti alla categoria 3-bis.

RENTRI: NUOVE FUNZIONALITÀ DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA

Il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (MASE) ha rilasciato un aggiornamento per la piattaforma RENTRI, apportando significative modifiche che ne implementano il funzionamento e ottimizzano la gestione delle pratiche da parte degli operatori obbligati all'iscrizione al nuovo Registro Elettronico per la Tracciabilità dei rifiuti. Le modifiche comprendono sia miglioramenti formali che novità funzionali.

Tra i miglioramenti formali si segnalano l'ottimizzazione delle didascalie per chiarire a quali soggetti deve essere restituita la copia del FIR cartaceo, la correzione di bug nell'area DEMO relativi ai FIR digitali, il perfezionamento della visualizzazione delle registrazioni trasmesse al RENTRI per allinearla al layout dei servizi di supporto.

Tra le novità funzionali, invece, si segnalano quelle relative a:

- **La pratica di variazione per cancellazione delle Unità Locali e la pratica di cancellazione dell'operatore e di tutte le UL iscritte.** Per garantire la corretta gestione di queste pratiche la piattaforma permetterà all'operatore di eseguire una serie di attività anche dopo l'attività di cancellazione (es. consultare le registrazioni inserite tramite i servizi di supporto; esportare i dati dei registri cronologici di carico e scarico in formato XML e PDF tramite i servizi di supporto; consultare i dati dei FIR vidimati ed emessi tramite i servizi di supporto; consultare i dati dei registri cronologici di carico e scarico trasmessi al RENTRI; consultare la copia completa dei FIR).
- **La chiusura del registro cronologico di carico e scarico** è stata arricchita di un sistema che impedisce di completare la procedura di chiusura finché i dati non sono stati trasmessi al RENTRI. In pratica, la piattaforma agisce come un avviso, ricordando all'utente di ottemperare all'obbligo di invio dei dati al RENTRI prima di poter chiudere il registro.
- **L'aggiunta di un avviso per segnalare all'utente la presenza di registrazioni ancora da trasmettere**, anche nel caso in cui i termini dovessero risultare scaduti.

Per maggiori dettagli sulle modifiche apportate alla piattaforma RENTRI, è possibile consultare la Piattaforma sul sito www.rentri.gov.it.



DICHIARAZIONE AMBIENTALE: C'È TEMPO FINO AL 30 GIUGNO PER PRESENTARE IL MUD

Si ricorda che per quest'anno il **termine per la presentazione del MUD**, da utilizzare per le dichiarazioni riferite all'anno 2024, è **stato inizialmente prorogato al 28 giugno**, ossia centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della nuova modulistica (art. 6 L. 70/1994) avvenuta lo scorso 25 febbraio (vedi news ANCE del 13 marzo 2025). Tuttavia, in considerazione della coincidenza della scadenza del termine con una giornata feriale, il MASE ha chiarito che tale comunicazione potrà essere effettuata sino a lunedì 30 giugno 2025.

Si ricorda che tra le novità della nuova modulistica, **vi è l'obbligo di compilare e trasmettere le Comunicazioni Rifiuti** – comprese quelle Semplificate – **accedendo ai portali (mudtelematico.it e mudsemplificato.ecocerved.it) esclusivamente tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta d'Identità Elettronica), intestati a persona d'impresa/ente o altro soggetto delegato alla compilazione della comunicazione.**